

ALLEGATO

Elenco prioritario di additivi impiegati nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare soggetti a obblighi rafforzati di segnalazione

Additivo	Formula chimica (se applicabile)	Numeri CAS applicabili alla sostanza (elenco non esaustivo)
Carruba		9000-40-2, 84961-45-5
Cacao		84649-99-0, 84649-99-3, 95009-22-6, 8002-31-1
Diacetile	$C_4H_6O_2$	431-03-8
Fieno greco		68990-15-8, 977018-53-3, 84625-40-1
Fico		90028-74-3
Geraniolo	$C_{10}H_{18}O$	106-24-1, 8000-46-2
Glicerolo	$C_3H_8O_3$	56-81-5
Guaiacolo	$C_6H_4(OH)(OCH_3)$	90-05-1
Gomma di guar		9000-30-0
Liquerizia		68916-91-6
Maltolo	$C_6H_6O_3$	118-71-8
Mentolo	$C_{10}H_{20}O$	2216-51-5, 15356-60-2, 89-78-1, 1490-04-6, 8006-90-4, 68606-97-3, 84696-51-5, 8008-79-5
Glicole propilenico	$C_3H_8O_2$	57-55-6
Sorbitolo	$C_6H_{14}O_6$	50-70-4
Biossido di titanio	$TiO_2$	13463-67-7, 1317-70-0

17A00325

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 dicembre 2016.

**Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di *start up* innovative, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.**

### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, di seguito indicato come decreto, che dagli articoli 25 a 32 disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative;

Visto, in particolare, l'art. 25, comma 5, del decreto, che individua l'incubatore di *start-up* innovative certificato quale società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di


*start-up* innovative ed è in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2013, che ha individuato gli indicatori ed i valori minimi previsti per il riconoscimento della qualifica di incubatore certificato di *start-up* innovative;

Visti i commi 6 e 7 dell'art. 25 del decreto che stabiliscono che il riconoscimento del possesso dei requisiti viene autocertificato dall'incubatore di *start-up* innovative mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, di cui al comma 8 del decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2001, n. 42;

Viste le linee guida del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri che disciplinano i programmi Italia Startup Visa e Italia Startup Hub, riguardanti una procedura semplificata per l'erogazione di visti e la conversione o aggiornamento di permessi di soggiorno per lavoro autonomo a beneficio di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea che intendono costituire una *start-up* innovativa in Italia, nell'ambito



delle quote previste ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 3, comma 4 della legge 6 marzo 1998, n. 40 recante «Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto l'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 febbraio 2013 che prevede la possibilità che il Ministro dello sviluppo economico possa adattare i valori minimi previsti per il riconoscimento della qualifica di incubatore certificato di *start-up* innovative sulla base di variazioni significative delle condizioni di contesto, recepite mediante osservazione dei dati prodotti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Ritenuto che, alla luce delle evidenze empiriche osservate, emerge l'opportunità di adeguare i valori minimi per il riconoscimento della qualifica di incubatore certificato di *start-up* innovative;

Decreta:

Art. 1.

#### *Soggetti ammissibili*

1. Sono riconosciuti incubatori certificati di *start-up* innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il cui oggetto sociale concerne in modo prevalente il sostegno alla nascita e allo sviluppo di *start-up* innovative, e attività correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione, mediante l'offerta di spazi fisici dedicati e di servizi di consulenza, e che raggiungono, ai sensi dell'art. 25, commi 6 e 7 del decreto, i valori minimi indicati nelle tabelle A e B dell'allegato del presente decreto.

2. Ai fini del riconoscimento, l'incubatore di *start-up* innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 35 ai sensi della tabella A e il punteggio minimo complessivo di punti 50 ai sensi della tabella B di cui all'allegato.

Art. 2.

#### *Autocertificazione*

1. Per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del Codice civile, istituita dalle Camere di commercio ai sensi del comma 8 del decreto, i soggetti di cui all'art. 1 presentano alla Camera di commercio competente per territorio una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il modulo di domanda in formato elettronico, comprendente la Griglia di compilazione correlata, è pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico nella sezione «*Start-up* innovative».

Art. 3.

#### *Monitoraggio e aggiornamenti normativi*

1. Le Camere di commercio forniscono, in formato elettronico e con aggiornamento settimanale, dati tratti dalla sezione speciale del registro delle imprese inerenti

alla natura giuridica, alla localizzazione, alle classi dimensionali in termini di capitale sottoscritto, valore della produzione annua e numero di addetti degli incubatori certificati. Tali informazioni vengono rese pubbliche e disponibili, nelle versioni correnti e precedenti, sul sito web <http://startup.registroimprese.it/>.

2. Il Ministero dello sviluppo economico esamina, con cadenza annuale, i dati di cui al comma 1 al fine di valutare l'adeguatezza dei valori minimi di cui all'allegato rispetto alle condizioni del contesto di riferimento. In presenza di variazioni significative rilevate dal Ministero, i valori minimi di cui all'allegato sono modificati con apposito provvedimento del Ministro.

Art. 4.

#### *Controlli*

1. Al fine di consentire i controlli sul rispetto dei requisiti di legge ai sensi di quanto previsto all'art. 31, comma 5, del decreto, l'incubatore certificato deve conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'iscrizione nella citata sezione speciale del registro delle imprese.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto, qualora dal controllo emerga l'insussistenza dei requisiti dichiarati la società è soggetta alla cancellazione dalla sezione speciale, decadendo dai relativi benefici fiscali o di qualsiasi altra natura a essa attribuiti in applicazione della disciplina prevista dal decreto.

Art. 5.

#### *Disposizioni finali ed entrata in vigore*

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, a partire dal quale cessa di avere efficacia il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 febbraio 2013.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le società già iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese devono depositare, a pena di decadenza, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 25, comma 15, del decreto, la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti in conformità ai parametri stabiliti dall'allegato al presente provvedimento.

3. Per le società costituite da meno di due esercizi, conformi alla definizione di cui all'art. 1 del presente decreto, il requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a *start-up* innovative di cui alla lettera e) del comma 5 dell'art. 25 del decreto, può essere ottenuto mediante avvalimento dell'attività di incubazione fisica di *start-up* innovative maturata da società o altri enti cui siano legate da un rapporto di conferimento, fusione, scissione, di cessione d'azienda o di ramo d'azienda. Alla stessa attività di incubazione di *start-up* può fare riferimento solo un incubatore certificato iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese.

Roma, 22 dicembre 2016

Il Ministro: CALENDA



**TABELLA A DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI INCUBATORI DI START-UP INNOVATIVE**

(per ognuno dei requisiti la società ottiene il relativo punteggio se indica un valore pari o superiore alla soglia prevista. È necessario compilare tutti i campi fornendo valori assoluti, anche quando inferiori, oltre che uguali o superiori, alla soglia minima)

**Art. 25 comma 5 lettere a), b), c), d)**

Riferimento al DL 18 ottobre 2012, n. 179.		Requisiti		Valori minimi		Punti
1	Art. 25 comma 5 lettera a)	Superficie della struttura a uso esclusivo dell'incubazione delle start-up innovative (in metri quadrati)		500		15 punti
2	Art. 25 comma 5 lettera b)	Velocità di trasmissione di dati del collegamento internet		10 Mbps		10 punti
		Presenza di macchinari e attrezzature per la conduzione di prove e sperimentazioni (disponibilità in sede o presso enti convenzionati limitrofi)	Sì		Almeno uno dei 3 requisiti	
3	Art. 25 comma 5 lettera c)	Struttura tecnica di consulenza attualmente operativa (numero unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno – FTE – dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche)		3		Entrambi i requisiti
		Numero cumulativo di anni di esperienza in materia di sostegno a nuove imprese innovative maturata dal personale della struttura tecnica di consulenza indicata al punto precedente		15		
4	Art. 25 comma 5 lettera d)	Esistenza di contratti e/o convenzioni attualmente attivi con centri di ricerca e università, finalizzati allo sviluppo delle start-up innovative, indicando il soggetto cui fanno capo, l'oggetto dell'accordo nonché le date di decorrenza e di scadenza		Sì		Almeno uno dei 3 requisiti
		Esistenza di contratti e/o convenzioni attualmente attivi con partner finanziari, finalizzati allo sviluppo delle start-up innovative (istituti di credito, fondi di venture capital), indicando il soggetto cui fanno capo, l'oggetto dell'accordo nonché le date di decorrenza e di scadenza		Sì		
		Esistenza di contratti e/o convenzioni attualmente attivi con istituzioni pubbliche (Pubbliche Amministrazioni, CCIAA, finanziarie regionali, ecc.), finalizzati allo sviluppo di start-up innovative, indicando il soggetto cui fanno capo, l'oggetto dell'accordo nonché le date di decorrenza e di scadenza		Sì		10 punti




**TABELLA B**

(per ognuno dei requisiti la società ottiene il relativo punteggio se indica un valore pari o superiore alla soglia prevista. È necessario compilare tutti i campi fornendo valori assoluti, o percentuali ove richiesto, anche quando inferiori, oltre che uguali o superiori, alla soglia minima)

**Art. 25 comma 5 lettera e)**

Riferimento al DL 18 ottobre 2012, n. 179.	Indicatori del requisito di cui all'articolo 25, comma 5, lett. e)	Valori minimi	Punti
1 Art. 25 comma 7 lettera a)	Numero di candidature (idee progettuali iniziali corredate da un business plan preliminare e finalizzate alla costituzione di una start-up innovativa in seno all'incubatore) pervenute all'incubatore nell'anno civile (1) precedente a quello della dichiarazione, purché registrate formalmente con mezzi elettronici	100	10 punti
2 Art. 25 comma 7 lettera b)	Numero di start-up innovative attualmente incubate in modalità fisica, vale a dire con ospitalità continua presso uno spazio dedicato in sede (il rapporto di incubazione fisica dev'essere disciplinato da un contratto di incubazione, che ne specifica con chiarezza la durata temporale, gli obblighi delle parti e gli oneri connessi)	10	10 punti
3 Art. 25 comma 7 lettera c)	Numero di start-up innovative che hanno terminato il percorso di incubazione alla scadenza naturale del contratto di incubazione fisica nell'ultimo anno civile, purché in stato attivo al momento dell'autocertificazione	3	10 punti
4 Art. 25 comma 7 lettere b) e c)	Numero di start-up innovative incubate in modalità fisica, attualmente o in passato, che coinvolgono cittadini non UE destinatari dei programmi Italia Startup Visa o Italia Startup Hub	2	10 punti
5 Art. 25 comma 7 lettera d)	Numero di collaboratori a qualsiasi titolo (soci operativi e dipendenti) che operano continuativamente nelle start-up innovative di cui al punto 2, escludendo il personale dell'incubatore	30	10 punti
6 Art. 25 comma 7 lettera e)	Variazione percentuale del totale dei collaboratori a qualsiasi titolo (soci operativi e dipendenti) operanti continuativamente nelle start-up innovative incubate in modalità fisica nei due anni civili precedenti a quello in corso al deposito dell'autocertificazione (2)	0%	10 punti
7 Art. 25 comma 7 lettera f)	Variazione percentuale del totale del valore della produzione delle start-up innovative incubate in modalità fisica nei due anni civili precedenti a quello in corso al deposito dell'autocertificazione (3)	0%	10 punti
8 Art. 25 comma 7 lettera g)	Capitale di rischio totale investito nelle start-up innovative attualmente incubate a partire dalla data di decorrenza del contratto di incubazione fisica	500.000 euro	10 punti
		Almeno uno dei 2 requisiti 500.000 euro	
9 Art. 25 comma 7 lettera h)	Fondi pubblici (in forma di equity, semi-equity, finanziamento a tasso agevolato o a fondo perduto) di origine comunitaria, nazionale o regionale ricevuti dalle start-up innovative attualmente incubate a partire dalla data di decorrenza del contratto di incubazione fisica	5	10 punti



(1) con "anno civile" si intende il periodo decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'annualità precedente alla presentazione dell'autocertificazione. Tale definizione differisce dunque da "anno solare", con cui di norma si intende il periodo mobile intercorrente da un qualsiasi giorno al corrispondente giorno dell'annualità precedente o successiva. A titolo di esempio, per una società che deposita la propria autocertificazione in un qualsiasi mese del 2017, il periodo da considerarsi sarà dunque quello compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016.

(2) la formula di calcolo è la seguente:

$$var(OCC) = \frac{OCC_{t-1}}{OCC_{t-2}} \times 100 - 100$$

Le start-up innovative rilevanti ai fini del calcolo sono quelle soggette a un rapporto di incubazione fisica esteso a uno o a entrambi gli anni civili precedenti a quello in corso al deposito dell'autocertificazione.  $OCC_{t-1}$  rappresenta il totale dei collaboratori a qualsiasi titolo (soci operativi e dipendenti) operanti continuamente nelle start-up innovative incubate durante l'anno civile precedente a quello in corso al momento del deposito dell'autocertificazione (t).  $OCC_{t-2}$  rappresenta lo stesso valore con riferimento all'anno civile ancora precedente.

Ai fini del calcolo sono considerati anche i valori delle start-up innovative che nel frattempo sono fuoriuscite dall'incubatore, o che hanno perso i requisiti di start-up innovativa, mantenendo lo status di impresa attiva. Si escludono dal calcolo i valori afferenti alle start-up innovative cessate. Il numero dei collaboratori a qualsiasi titolo è desunto dai bilanci societari presentati dalle start-up innovative alle Camere di commercio nei due anni di riferimento. Il requisito è applicabile solo se la società che intende ottenere lo status di incubatore certificato è stata attiva nell'incubazione fisica di start-up innovative in entrambi gli anni civili precedenti a quello in cui avviene l'autocertificazione. In caso contrario, o se il denominatore del rapporto è pari a 0, la società inserisce la dicitura "N.A.".


(3) la formula di calcolo è la seguente:

$$var(PROD) = \frac{PROD_{t-1}}{PROD_{t-2}} \times 100 - 100$$

Le start-up innovative rilevanti ai fini del calcolo sono quelle soggette a un rapporto di incubazione fisica esteso a uno o a entrambi gli anni civili precedenti a quello in corso al deposito dell'autocertificazione.

$PROD_{t-1}$  rappresenta il valore medio della produzione delle start-up innovative incubate fisicamente durante l'anno civile precedente a quello in corso al momento del deposito dell'autocertificazione (t).  $PROD_{t-2}$  rappresenta lo stesso valore relativamente all'anno civile ancora precedente.

Ai fini del calcolo sono considerati anche i valori delle start-up innovative che nel frattempo sono fuoriuscite dall'incubatore, o che hanno perso i requisiti di start-up innovativa, mantenendo lo status di impresa attiva. Si escludono dal calcolo i valori afferenti alle start-up innovative cessate. I dati sui valori medi della produzione sono desunti dai bilanci societari presentati dalle start-up innovative alle Camere di commercio nei due anni di riferimento. Il requisito è applicabile solo se la società che intende ottenere lo status di incubatore certificato è stata attiva nell'incubazione fisica di start-up innovative in entrambi gli anni civili precedenti a quello in cui avviene l'autocertificazione. In caso contrario, o se il denominatore del rapporto sia pari a 0, la società inserisce la dicitura "N.A.".



**GRIGLIA DI COMPILAZIONE**

#	Denominazione start-up innovativa; codice fiscale; sito web; email non PEC	Date inizio e cessazione contratto incubazione fisica (gg/mm/anno oppure "in corso")	N° soci ISV/ISH*	N° soci operativi attuali	N° dip. attuali*	N° collab. (t-2)**	N° collab. (t-1)**	Val. prod. (t-2)**	Val. prod. (t-1)**	Investimen ti capitale di rischio (data, origine, importo)*	Fondi pubblici (data, origine, importo)*	Brevetti registrati (data e codice registraz.)*	Software registrati (data e codice registraz.)*	Domande brevetto depositate (data e codice deposito)*
1														
2														
3														
...														

\* Inserire N.D. se l'impresa non è in possesso del valore in questione

\*\* Inserire N.A. se la start-up non era ancora stata costituita o non era ancora incubata fisicamente presso la società dichiarante nell'anno civile di riferimento

